



31 ottobre 2014

---

## **Modifica dell'ordinanza del DATEC sull'indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno nell'esecuzione dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (RS 814.018.21)**

### **Risultati dell'indagine conoscitiva**

---

#### **1 Situazione iniziale**

In occasione dell'ultima revisione dell'ordinanza sull'indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno nell'esecuzione dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; entrata in vigore il 1° gennaio 2013) era stata annunciata una nuova valutazione dell'indennizzo in base al primo anno d'esecuzione della nuova soluzione in materia di esenzione secondo l'articolo 9 OCOV nonché a un rilevamento dell'onere d'esecuzione sostenuto dai Cantoni per la tassa d'incentivazione sui COV in generale. Lo scopo della nuova valutazione dell'ammontare dell'indennizzo annuale e della ripartizione tra i Cantoni è di rispecchiare al meglio l'onere dei Cantoni per l'esecuzione dell'OCOV.

Il presente progetto di revisione mira ad adeguare l'indennizzo delle autorità cantonali per l'esecuzione dell'OCOV a partire dal 2015. La prevista ripartizione dell'indennizzo annuale tra i Cantoni si basa sui principali criteri misurabili che determinano l'onere per l'esecuzione dell'OCOV nei Cantoni: (1) numero di bilanci dei COV, (2) numero di aziende secondo l'articolo 9<sup>1</sup> e (3) complessità delle aziende secondo l'articolo 9.

Dal 9 giugno al 9 settembre 2014 si è svolta un'indagine conoscitiva scritta sull'avamprogetto di ordinanza. Al 29 settembre 2014 erano pervenuti complessivamente 26 pareri.

#### **2 Pareri pervenuti e valutazione generale**

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sono pervenuti complessivamente 26 pareri (cfr. Tabella 1 per una panoramica dei pareri pervenuti e della loro valutazione generale e Tabella 2 nell'allegato per una panoramica degli uffici/istituzioni partecipanti).

Dieci Cantoni e il Principato del Liechtenstein approvano il suddetto avamprogetto senza riserve. Otto Cantoni e Cercl'Air associano la loro approvazione a varie proposte. Quattro pareri non si schierano né a favore né contro, ma chiedono che si tenga conto di varie proposte. Due Cantoni respingono l'avamprogetto con decisione e avanzano delle proposte.

L'avamprogetto di revisione dell'ordinanza sull'indennità è approvato senza riserve dai Cantoni AG, AR, BE, GL, GR, LU, SH, SZ, TG e TI nonché dal Principato del Liechtenstein. I Cantoni AI, FR, NE, NW, OW, SG, VD e ZH nonché Cercl'Air lo approvano con proposte di modifica.

I Cantoni AG, AI, BE, FR, GL, SG, SH, TG e ZH nonché Cercl'Air approvano in generale il nuovo disciplinamento dell'indennizzo volto a rispecchiare meglio l'onere d'esecuzione effettivo per i Cantoni.

---

<sup>1</sup> Numero di gestori di impianti stazionari che impiegano COV esenti dalla tassa secondo l'art. 9 OCOV

Per AG l'avamprogetto disciplina l'indennizzo in modo equo e mirato. I Cantoni AI, AR, GL, NW, SG e SH nonché il Principato del Liechtenstein apprezzano lo schema di calcolo trasparente e rintracciabile. I Cantoni AI, GL, SG e SH approvano il fatto che si tenga conto dell'onere supplementare cagionato dalla nuova soluzione in materia di esenzione secondo l'articolo 9 OCOV in vigore dal 2013.

L'avamprogetto è respinto espressamente dai Cantoni JU e GE. Il Cantone JU si oppone all'indennizzo previsto e chiede una verifica del metodo di calcolo con proposte specifiche. Pur condividendo la necessità di una revisione dell'ordinanza, il Cantone GE si oppone all'ammontare dell'indennizzo complessivo previsto e al supplemento di complessità per le aziende secondo l'articolo 9.

Tabella 1: Panoramica dei pareri pervenuti con la relativa valutazione

Consultati	Pervenuti	Approvazione	Approvazione con proposte	Proposte senza approvazione/rifiuto esplicito	Rifiuto con proposte
AG	X	X			
AI	X		X		
AR	X	X			
BE	X	X			
BL	X (parere comune)			X	
BS					
FL	X	X			
FR	X		X		
GE	X				X
GL	X	X			
GR	X	X			
JU	X				X
LU	X	X			
NE	X		X		
NW	X		X		
OW	X		X		
SG	X		X		
SH	X	X			
SO	X			X	
SZ	X	X			
TG	X	X			
TI	X	X			
UR	X			X	
VD	X		X		
VS	X			X	
ZG					
ZH	X		X		
Cercl'Air	X		X		
CCA					
<b>29</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

### 3 I pareri in dettaglio

#### Criteri di ripartizione: numero di bilanci dei COV, numero e complessità delle aziende secondo l'articolo 9

I Cantoni FR, ZH e TI nonché Cercl'Air approvano espressamente i criteri per la ripartizione dell'indennizzo tra i Cantoni (numero di bilanci dei COV nonché numero e complessità delle aziende esenti dalla tassa d'incentivazione sui COV secondo l'art. 9 OCOV). Cercl'Air intravede un buon

compromesso tra l'esigenza di una base di dati facilmente determinabile e trasparente e la considerazione dell'onere di lavoro effettivo dei Cantoni. Per FR è corretto in particolare il forte peso attribuito alle aziende secondo l'articolo 9: esso corrisponde infatti all'esperienza fatta dal Cantone in quest'ambito. TI condivide in particolare l'idea che l'onere d'esecuzione effettivo per le aziende secondo l'articolo 9 varia sensibilmente a seconda del settore e della grandezza dell'azienda.

Nel loro parere congiunto, i Cantoni BL e BS chiedono un aumento del loro indennizzo comune dai 279 000 franchi previsti a 370 000 franchi. BL/BS motivano la loro richiesta con la possibilità di finanziare i due posti a tempo pieno necessari per l'esecuzione dell'OCOV. BL/BS sottolineano la situazione particolare delle grandi aziende chimico-farmaceutiche con un numero relativamente elevato di impianti e laboratori sottoposti all'OIA. Inoltre l'avamprogetto si basa in primo luogo sul numero di bilanci dei COV. BL/BS segnalano anche che la scelta dell'acquisto di COV (= procura per il travaso di COV) quale indicatore della grandezza e della complessità dell'azienda falsa il calcolo dell'onere, poiché non tiene conto del riciclaggio all'interno dell'azienda (ciò riguarda in particolare la grande chimica). Analoga al parere di BL/BS, ma meno concreta, è la richiesta del Cantone VS, che a sua volta ha alcune grandi aziende chimiche che beneficiano di un'esenzione secondo l'articolo 9 OCOV. VS chiede un aumento del proprio indennizzo nonché una chiave di ripartizione più equa, che dia maggior peso alla complessità.

A differenza di BL/BS e VS, per i Cantoni JU e SO l'avamprogetto riserva un peso eccessivo alle aziende secondo l'articolo 9. JU chiede concretamente che la quota per le aziende secondo l'articolo 9 (numero e supplemento di complessità) non superi un terzo dell'indennizzo annuale complessivo. SO propone di ridurre il fattore di ponderazione del numero di aziende secondo l'articolo 9 da 4 a 2, di ponderare con un supplemento di complessità anche i bilanci dei COV (senza un'esenzione secondo l'art. 9 OCOV) e di ridurre la differenziazione a livello del fattore grandezza dell'azienda. Le aziende complesse dovrebbero essere controllate in loco, indipendentemente dall'esenzione secondo l'articolo 9 OCOV. Per quanto riguarda la differenziazione a livello del fattore grandezza dell'azienda si argomenta che di norma in caso di grandi acquisti di COV i contenitori sono più grandi e l'onere per i controlli aumenta proporzionalmente.

Anche il Cantone GE non condivide la chiave di ripartizione proposta. In particolare GE considera sproporzionato il supplemento di complessità. Per tener conto del maggior onere cagionato dalle aziende secondo l'articolo 9, la ponderazione del numero aziende secondo l'articolo 9 con un fattore 4 è sufficiente. Inoltre una rinuncia al supplemento di complessità semplificherebbe il calcolo.

Anche il Cantone VD propone di rinunciare al supplemento di complessità per i Cantoni con aziende secondo l'articolo 9 o di estendere il supplemento di complessità anche alle aziende con un bilancio dei COV che però non beneficiano dell'esenzione secondo l'articolo 9 OCOV. Alle aziende secondo l'articolo 9 è già riservato un peso superiore mediante la ponderazione con un fattore 4 – dal punto di vista della complessità, i bilanci dei COV con e senza un'esenzione secondo l'articolo 9 OCOV dovrebbero essere trattati allo stesso modo.

### **Importo dell'indennizzo e fissazione dell'indennizzo annuale**

Il Cantone GE propone di mantenere l'indennizzo annuale complessivo attuale (2 476 000 CHF nel 2013 e nel 2014, 1 980 000 CHF prima del 2013). Il Cantone VD propone di mantenere l'indennizzo annuale almeno al livello antecedente il 2013 (ossia 1 980 000 CHF). Una riduzione al di sotto dell'indennizzo antecedente il 2013 non si giustifica. GE e VD segnalano che, malgrado il minor onere d'esecuzione rispetto agli anni 2013 e 2014 e malgrado la soppressione dei bilanci dei COV per lo stirene a partire dal 2013, con la nuova soluzione in materia di esenzione secondo l'articolo 9 OCOV a partire dal 2015 l'onere d'esecuzione sarà superiore a prima del 2013. VD prevede inoltre che in futuro il numero di aziende con un'esenzione secondo l'articolo 9 OCOV aumenterà.

I Cantoni BL/BS e FR nonché Cercl'Air segnalano inoltre che una fissazione dell'indennizzo annuale complessivo – come previsto all'articolo 2 capoverso 1 con un importo di 1 917 000 CHF – non corrisponde al principio dell'indennizzo in funzione dell'onere. Si argomenta che il mantenimento a tempo indeterminato dell'articolo 9 OCOV costituisce un incentivo agli investimenti che consentono un'esenzione. In futuro il numero di aziende esenti dalla tassa d'incentivazione sui COV secondo

l'articolo 9 OCOV potrebbe così aumentare e di conseguenza accrescere l'onere d'esecuzione per i Cantoni interessati. La fissazione dell'indennizzo annuale parte dal presupposto che l'onere complessivo resti invariato. BL/BS segnalano che l'onere supplementare non solo non sarebbe considerato, ma sarebbe addirittura addossato ad altri Cantoni. Anche per il Cantone NE non è opportuno fissare l'indennizzo. BL/BS, FR e Cercl'Air propongono espressamente di rinunciare alla fissazione dell'indennizzo annuale.

### **Contributo di base**

I Cantoni AI, JU, NW, SG, SO e ZH propongono un contributo di base destinato a indennizzare un onere di base per il mantenimento del know-how in materia di COV (ad es. domande e assistenza alle aziende) – indipendentemente dalle attività legate ai bilanci dei COV e dal numero di aziende secondo l'articolo 9. NW argomenta che inoltre nei Cantoni con un numero esiguo di aziende manca la routine e di conseguenza in questi Cantoni l'onere per azienda è superiore. AI propone concretamente un contributo di base di almeno 5000 franchi, SG di almeno 4000 franchi, SO di 2000 franchi e NW un contributo di base proporzionale al numero di occupati nel settore industriale e commerciale (analogamente all'indennizzo di base vigente). Anche il Cantone UR attira l'attenzione sull'onere superiore alla media per i Cantoni con un numero esiguo di aziende rilevanti ai fini dell'OCOV, ma segnala che questo problema è risolto con il fatto che il trattamento dei bilanci dei COV è delegato al Cantone LU.

### **Inclusione di nuove aziende secondo l'articolo 9 e aggiornamento periodico**

I Cantoni AI, GL, OW, SG e ZH valutano favorevolmente la verifica regolare dell'indennizzo nell'ambito dell'articolo 3 capoverso 2.

I Cantoni BL/BS e FR segnalano che nei prossimi anni prevedono un aumento del numero di aziende che chiederanno un'esenzione secondo l'articolo 9 OCOV. Di conseguenza l'onere aumenterà sensibilmente. FR propone di adeguare l'indennizzo dei Cantoni in base alle nuove aziende secondo l'articolo 9 a ritmo annuale, mantenendo però una verifica generale della base di dati secondo tutti i criteri a ritmo quinquennale. Vista la rapida evoluzione dei presupposti, il Cantone NE propone di ridurre la frequenza degli aggiornamenti dell'allegato secondo l'articolo 3 capoverso 2. NE propone concretamente una riduzione dai cinque anni previsti inizialmente a tre o al massimo quattro anni. Il Cantone GE propone una riduzione della frequenza a due anni.

### **Altre proposte**

I Cantoni AI e SG segnalano che nel Cantone AI vi è un'azienda che tiene un bilancio, ma che finora non è stata considerata. Anche il Cantone UR segnala che sul suo territorio vi è un'azienda supplementare che tiene un bilancio.

Un Cantone considera l'intervallo tra l'indagine conoscitiva e la prevista entrata in vigore il 1° gennaio 2015 troppo corto rispetto al processo di allestimento del preventivo cantonale e propone di posticipare l'entrata in vigore al 1° gennaio 2016.

Il Cantone VS propone di utilizzare quale base di dati il 2013 (invece del 2012).

**Allegato**

Tabella 2: Uffici cantonali/istituzioni partecipanti

<b>Cantone/istituzione</b>	
<b>AG</b>	Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung für Umwelt
<b>AI</b>	Bau- und Umweltdepartement, Amt für Raumentwicklung
<b>AR</b>	Departement Bau und Umwelt, Amt für Umwelt
<b>BE</b>	beco Berner Wirtschaft, Immissionsschutz
<b>BL/BS (parere comune)</b>	BL: Bau- und Umweltschutzdirektion BS: Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt
<b>FL</b>	Amt für Umwelt Fürstentum Liechtenstein
<b>FR</b>	Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions
<b>GE</b>	Le Conseil d'Etat
<b>GL</b>	Bau und Umwelt, Umweltschutz und Energie
<b>GR</b>	Amt für Natur und Umwelt
<b>JU</b>	Département de l'environnement et de l'équipement, Office de l'environnement
<b>LU</b>	Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement, Dienststelle Umwelt und Energie
<b>NE</b>	Département du développement territorial et de l'environnement, Service de l'énergie et de l'environnement
<b>NW</b>	Landammann und Regierungsrat
<b>OW</b>	Volkswirtschaftsdepartement, Amt für Landwirtschaft und Umwelt
<b>SG</b>	Baudepartement, Amt für Umwelt und Energie
<b>SH</b>	Departement des Innern
<b>SO</b>	Amt für Umwelt, Abteilung Luft/Lärm
<b>SZ</b>	Umweltdepartement
<b>TG</b>	Amt für Umwelt
<b>TI</b>	Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente, Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo
<b>UR</b>	Amt für Umweltschutz
<b>VD</b>	Département du territoire et de l'environnement, Cheffe du Département
<b>VS</b>	Conseil d'Etat du Valais
<b>ZH</b>	Regierungsrat
<b>Cercl'Air</b>	Cercl'Air Società svizzera dei responsabili della protezione dell'aria